

Pieve di Soligo, 10/06/2022

Informativa n. 14

**OGGETTO: Ultime novità del periodo; promemoria scadenze.**

• **BONUS EDILI:**

a) **Obbligo di indicare nell’atto di affidamento dei lavori (e nelle fatture), l’applicazione dei contratti collettivi del settore edile:** in riferimento all’obbligo in oggetto, che abbiamo già trattato nella nostra precedente informativa n. 12/2022, segnaliamo che la circolare n. 19/2022 dell’Agenzia Entrate ha affermato che, nel caso in cui l’atto di affidamento (cioè il contratto di appalto/subappalto) sia stato sottoscritto prima del 27/05/2022<sup>1</sup> ma i lavori (edili) siano stati avviati successivamente al 27 maggio 2022, **l’obbligo in oggetto non è dovuto** e quindi non sarà necessario inserire la dicitura dei contratti collettivi, né negli atti di affidamento né nelle fatture; ciò in un’ottica di semplificazione degli adempimenti.

b) **Necessità di richiedere, all’impresa edile, il “Durc di congruità”:** informiamo che la circolare n. 19/2022 dell’Agenzia Entrate prevede l’obbligo per il “committente” privato dei lavori (come accade già per il committente pubblico) di richiedere all’impresa affidataria dei lavori, l’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (il cosiddetto “Durc di congruità”<sup>2</sup>), prima di procedere al saldo finale dei lavori. La verifica del controllo della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento è obbligatoria se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- i. se le opere (edili e non edili) dell’intervento sono di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro (al netto dell’Iva); la congruità riguarda solo i “lavori edili”;
- ii. la denuncia di inizio lavori deve essere stata inviata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente (rispetto al luogo in cui è situato il cantiere) dal 1° novembre 2021;
- iii. non rileva l’iscrizione o meno dell’impresa “affidataria” alla Cassa edile/Edilcassa.

Il Durc di congruità è rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta dell’impresa affidataria, del delegato o del committente i lavori.

La mancata richiesta del “Durc di congruità” potrebbe determinare il mancato beneficio delle detrazioni fiscali relative alle varie tipologie di agevolazioni (superbonus, ecobonus, ecc.).

c) **Affidamento dei lavori ad imprese che dimostrino di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA:** in sede di conversione del decreto legge 21/2022, è stato introdotto l’obbligo, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi ai bonus edili, (Superbonus 110%, eco e sisma bonus, bonus edilizi ordinari e bonus facciate), **qualora abbiano ad**

---

<sup>1</sup> Si segnala che, in mancanza di una data certa di sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto, potrebbe essere utile chiedere all’impresa appaltatrice/subappaltatrice, un’attestazione sostitutiva di notorietà, che attesti l’avvenuta stipula dell’atto di affidamento dei lavori in data antecedente al 27 maggio 2022; in alternativa sarebbe opportuna la sottoscrizione a mezzo PEC oppure potrebbe essere utile predisporre un documento aggiuntivo all’atto di affidamento (contratto di appalto), che riporti quale contratto collettivo nazionale del settore edile viene applicato.

<sup>2</sup> Per approfondimenti e faq sul tema, visitare il sito della “Commissione nazionale paritetica per le casse edili” <https://www.cnce.it/congruita/>

**oggetto l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro (nel monte lavori si tiene conto anche dei lavori non edili), dell'affidamento di tali lavori ad imprese che dimostrino, secondo tempistiche in grado di assicurare il rispetto del nuovo obbligo, di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione.** L'obbligo del possesso dell'attestazione SOA **scatterà dal 1° luglio 2023**. A partire dal 1° gennaio 2023 le imprese affidatarie degli interventi, dovranno comunque dimostrare di aver avviato nei confronti di una Società Organismo di Attestazione, la procedura per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione. Si segnala che, nonostante fino al 31/12/2022 non vi siano adempimenti a cui attenersi, se i lavori (iniziati nel corso del 2022) dovessero andare oltre questo termine, bisognerà rispettare i nuovi obblighi a partire dal 1° gennaio 2023 e quindi:

- i. dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, le imprese edili dovranno dimostrare di aver avviato nei confronti di una Società Organismo di Attestazione;
  - ii. dal 01/07/2023, le imprese edili dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA.
- **Buoni carburante per i dipendenti:** i buoni carburante acquistati dal datore di lavoro ed assegnati ai dipendenti, sono definibili come “buoni-corrispettivo”, che danno il diritto al dipendente di rifornirsi di carburante presso una specifica marca di distributori di carburante. Essi costituiscono un “fringe benefit” in capo ai dipendenti, e non sono imponibili per gli stessi ai fini delle imposte dirette se, complessivamente assieme agli altri “fringe benefit” ricevuti dal datore di lavoro, sono di importo inferiore, in un periodo d'imposta, a 258,23 euro (importo aumentato a 516,46 euro per i periodi d'imposta 2020 e 2021).

Per quanto riguarda il 2022, il DL 21/2022 (Decreto legge “Ucraina”, convertito in Legge con L. 51/2022) dispone che l'importo del valore dei buoni carburante, non concorre al reddito del lavoratore dipendente, fino ad euro 200 per lavoratore; tale importo è aggiuntivo rispetto alla già citata soglia prevista, di esenzione dall'IRPEF, di euro 258,23.

- **PROMEMORIA SCADENZE:**

- ⇒ **Obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici dal prossimo 30 giugno per imprese e professionisti che svolgono attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi: ricordiamo che è fatto obbligo di dotarsi dal 30 giugno 2022, del Pos e accettare pagamenti elettronici. In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata<sup>3</sup>.**
- ⇒ Obbligo di integrazione elettronica delle fatture di acquisto estere (abolizione dell'esterometro) **dal 01/07/2022**; si veda, per i dettagli, la ns. informativa n. 16/2021;
- ⇒ Obbligo di fatturazione elettronica di beni, da e verso San Marino **dal 01/07/2022**: per i dettagli si veda la ns. informativa n. 13/2021.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

---

<sup>3</sup> L'accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro